

Al prof. Enrico Gianluca CAIANI  
Sede

Al Magnifico Rettore  
Prof Giovanni AZZONE  
Sede

Al Direttore Generale  
ing. Graziano DRAGONI  
Sede

**Oggetto:** Pubblicizzazione dello stato di professore a tempo pieno o parziale nell'anagrafica presente nel sito di Ateneo

Con riferimento alla richiesta del 23 aprile 2015,

- considerato il documento del Garante per la protezione dei dati personali "**Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati**" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014), pubblicato in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) doc. web n. 3134436 che a pg 14 dice:

"...In merito, si rappresenta che "*dato personale*" è "*qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice).

Inoltre, la "*diffusione*" di dati personali – ossia "*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (art. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito *web* istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni. I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi (4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd.

"*principio di necessità*" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "*rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "*principio di pertinenza e non eccedenza*" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere


inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione *online*. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti." ;

- Considerato il documento "**Visibilità dei contributi individuali ai risultati dell'Ateneo**", approvato dal SA del Politecnico di Milano in data 26 gennaio 2009, che costituisce il supporto regolamentare per la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo dei dati personali;
- Visto che in tale documento, motivatane la necessità, si definiscono i dati personali da rendere pubblici (CV personale in formato libero, Pubblicazioni scientifiche, Attività didattica e valutazione in fasce, Compiti gestionali) e si dà inizio ad un processo di monitoraggio dell'efficacia della pubblicizzazione degli stessi;

Si invita il Rettore a:

- a) **Valutare** lo stato di realizzazione dell'anagrafica pubblica del personale di Ateneo e del relativo impatto (nei termini auspicati nelle motivazioni della sua realizzazione), giungendo all'approvazione di un regolamento che indichi i dati da pubblicizzare e le relative motivazioni;
- b) **Inserire** nell'anagrafica pubblica lo stato "a tempo pieno" o "a tempo parziale", specifica essenziale della posizione di Ricercatore, Professore Associato o Ordinario, in quanto ne definisce lo stato giuridico (vedi art.6 L. 240/2014), e, come tale, strettamente relato alla sua attività (da cui un impegno orario differente) ed alla organizzazione della Università.

Cordiali saluti



Quirico Semeraro

Garante della trasparenza

Milano 18/05/2015